

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

Agos Ducato S.p.A. - Via Bernina, 7 - 20158 - Milano Cap. Soc. Euro 103.654.720,00 I.V. Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 0857020154 - Società autorizzata all'esercizio delle attività finanziarie ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. 385/93, N. di Iscr. all'Elenco 5373 e sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'Art. 107 del D.Lgs. 385/93, N. di Iscr. all'Elenco 19309.4. Riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato al 31/12/2009: € 326.478.099. Intermediario assicurativo iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi Sezione D - N. iscrizione D000200619. Tel. 848 580329 (*) - Fax 0583/532249 - Sito web: www.agosducatto.it - Posta elettronica: INFOCQS@agosducatto.it.

(*) Costi del Servizio 848 580 329: TELEFONIA FISSA: Tariffa urbana a tempo. CELLULARI: Costo variabile in base a quanto previsto dal piano tariffario dell'operatore telefonico prescelto.

RETE COMMERCIALE AGOS DUCATO SPA

I servizi finanziari di prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e/o di prestito contro delegazione di pagamento vengono distribuiti direttamente, attraverso le Filiali commerciali di Agos Ducato Spa, ovvero attraverso Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (D.Lgs. 385/1993), agenti in attività finanziaria (iscritti all'albo di cui al D.Lgs. 374/1999) ed eventuali altri soggetti abilitati all'offerta fuori Sede dei richiamati servizi finanziari. Gli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B., gli agenti in attività finanziaria e gli altri eventuali soggetti abilitati all'offerta fuori sede, non sono autorizzati a percepire alcuna somma dal cliente, neppure a titolo di rimborso spese.

CARATTERISTICHE E RISCHI DELL'OPERAZIONE**Descrizione sintetica della struttura e della funzione economica.**

Cessione del quinto La cessione del quinto dello stipendio/pensione è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti/pensionati, che può essere ottenuto cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio/pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sullo stipendio/pensione effettuate direttamente dall'azienda presso la quale il Cedente lavora o dall'Ente Previdenziale. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50, dall'art. 13bis D.L. 14/03/05 n. 35 convertito, con modif., dalla L. 14/05/05 n. 80 ed ai sensi degli artt. 1260 e segg. Cod. Civ. I finanziamenti prevedono, per legge, la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita, il rischio perdita impiego ed il rischio credito.

Delegazione di pagamento Prestito personale estinguibile a favore del mutuante mediante trattenuta di una quota di retribuzione e versamento della medesima da parte del datore di lavoro del mutuante (artt. 1269 e 1723 C.C. e D.P.R. n.180/50 e succ. reg.), previo conferimento da parte del mutuante, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro, del relativo mandato irrevocabile. La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro.

Eventuali servizi accessori.

I finanziamenti prevedono (per obbligo di legge, nel caso di finanziamenti assistiti da cessione del quinto) la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita, il rischio perdita impiego ed il rischio credito. Nei primi due casi, l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del cedente/delegante, mentre in caso di polizza credito è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul cedente/delegante, ivi comprese le eventuali liquidazioni dovute a qualunque titolo. I costi delle assicurazioni rischio vita e rischio perdita d'impiego saranno a totale carico del cedente/delegante ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dalla Società Finanziatrice al momento dell'erogazione del prestito. Il pagamento del premio relativo alla polizza credito sarà a totale carico della Società Finanziatrice.

Rischi relativi al prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione-delegazione di pagamento

Essendo il prestito contro cessione del quinto dello stipendio/pensione - delegazione di pagamento una tipologia di finanziamento a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse, derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o spese a carico del cedente/delegante non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc..

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

Si elencano, in sintesi, le seguenti clausole previste dal contratto di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio/pensione- delegazione di pagamento:

- L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento dalla dichiarazione scritta (benestare) dell'Amministrazione/Datore di lavoro/Ente Previdenziale, presso cui il cedente/delegante lavora, sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione/pensione mensile del cedente/delegante. Agos Ducato (cessionaria) è autorizzata a trattenere e compensare dal saldo del finanziamento tutte le somme eventualmente corrisposte al cedente/delegante a titolo di prefinanziamento o di anticipazione nonché, nelle ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti sullo stipendio, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni (estinzione a cui la cessionaria provvederà a proprio insindacabile giudizio).
- Le spese indicate nei punti B, C, D, E, F e G (ove prevista) della tabella relativa alle condizioni economiche, riportata sul frontespizio del contratto, essendo a carico del cedente/delegante, verranno trattenute da Agos Ducato all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.
- La prima rata scadrà il mese successivo alla notifica del contratto presso l'Amministrazione/Datore di lavoro/Ente Previdenziale ove dipende il cedente/delegante.
- Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il cedente/delegante si riterrà concluso.
- Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato gli interessi di mora nella misura del 10% annuo. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà di Agos Ducato di risolvere il contratto e decadere il cedente/delegante dal beneficio del termine.
- E' sempre facoltà del cedente/delegante di estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al cedente/delegante al momento della erogazione che non potranno in alcun caso essere rimborsate. In caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto oltre alla commissione di estinzione anticipata, pari all'1% del capitale residuo. La commissione di estinzione pari all'1% non si applica in casi previsti dalla L. 2.4.07 n. 40 - esercizio della facoltà di surrogazione ex art. 1202 c.c. - cosiddetta portabilità del finanziamento, senza oneri a carico del debitore.
- In caso di anticipata estinzione, gli importi indicati sul frontespizio alle lettere B (interessi di dilazione) e D (spese incasso rate) saranno rimborsati per la quota parte non maturata, seguendo gli stessi principi e modalità di calcolo utilizzati per il rimborso della quota parte degli interessi non maturati di cui alla lettera B. Non saranno invece rimborsabili gli importi di cui alle lettere C (spese di istruttoria) ed E (oneri fiscali e spese di bollo).
- Per quanto riguarda la quota parte non maturata dei premi assicurativi di cui alle lettere F (assicurazione rischio vita) e G (assicurazione rischio impiego, ove prevista) si rimanda a quanto riportato dalle stesse Compagnie nelle condizioni generali di assicurazione.
- E' facoltà del cedente/delegante richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Qualora la cessionaria ritenesse di concedere detta anticipazione, l'importo anticipato sarà restituito in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento mediante trattenuta sulle somme da erogarsi a tale titolo. Le Parti convengono che se per qualsiasi ragione il contratto di prestito contro cessione del quinto/delegazione di pagamento, cui si riferisce l'anticipazione, non venisse perfezionato, il richiedente sarà obbligato a restituire immediatamente ad Agos Ducato S.p.A., a semplice richiesta, l'importo anticipato, maggiorato delle spese e degli oneri sostenuti da Agos Ducato S.p.A. in relazione al contratto non perfezionato. In caso di ritardo nel rimborso dell'anticipazione, matureranno interessi di mora nella misura stabilita in contratto.
- In caso di adesione al Fondo Pensione, il cliente conferisce a Agos Ducato mandato irrevocabile nell'interesse della stessa Agos Ducato, ex art. 1723 II° comma c.c., ad esercitare, in nome e per conto del cliente, il diritto di riscatto della propria posizione dal Fondo Pensione ed a chiedere la liquidazione della prestazione maturata in seguito ai contributi versati, qualunque sia la natura giuridica, nei limiti del debito residuo. Il cliente non potrà inoltre chiedere anticipazioni relative alla propria posizione di previdenza complementare se non per la parte eccedente il totale dell'importo residuo a suo debito.
- Nell'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, salvi comunque i diritti della cessionaria di considerare il cedente/delegante decaduto dal

beneficio della rateizzazione e del termine e di considerare risolto il contratto, il cedente/delegante autorizza irrevocabilmente l'Amministrazione/Datore di lavoro a trattene, sull'ultima retribuzione ed eventuali arretrati, sulle somme erogate a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione – comprese le erogazioni a titolo di liberalità e gli eventuali rimborsi per fondo pensione e di soccorso - nonché sull'indennità di cessazione del rapporto (TFR), l'importo del debito residuo calcolato nei termini di cui al contratto, e ad effettuare il versamento di questo direttamente alla cessionaria. Qualora l'importo trattenuto e versato dall'Amministrazione/Datore di lavoro risultasse insufficiente, il cedente/delegante autorizza sin d'ora che la trattenuta possa essere effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro.

- Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste all'art. 1186 Cod. Civ., in caso di eventuale cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, sospensione o riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/ pensione o di ritardo del versamento di almeno due rate pattuite da parte dell'Amministrazione/Datore di Lavoro/ Ente Previdenziale, il cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio della rateizzazione e del termine. La cessionaria, verificandosi una delle ipotesi sopra indicate, potrà considerare risolto il contratto, nonostante la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 5.
- Nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione/pensione mensile del cedente/delegante, salvi comunque i diritti della cessionaria e ferme restanti le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa, potrà essere consentita la proroga del prestito per il tempo necessario all'estinzione del debito ma quest'ultimo dovrà essere maggiorato degli interessi di mora, nella misura del 10% annuo, che decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna comunicazione. Qualora la retribuzione subisca una riduzione inferiore al terzo, il cedente/delegante autorizza sin da adesso l'Amministrazione/Datore di lavoro a trattene la quota mensile stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/ pensione ridotto (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180).
- La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle assicurazioni saranno a carico del cedente/delegante ovvero, in caso di polizza credito, a carico di Agos Ducato ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente da Agos Ducato al momento dell'erogazione del prestito. E' salvo il diritto della Compagnia di assicurazione, nei casi previsti, di rivalersi sul cedente/delegante per le somme dovute a qualsiasi titolo.
- In caso di delegazione di pagamento, il cedente/delegante esonera espressamente la cessionaria dall'onere di preventiva richiesta di cui all'art. 1268, 2° comma, C.C..
- Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, comprendenti uno schema analitico che dia una completa e chiara informazione sullo svolgimento del rapporto e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al cedente/delegante almeno una volta l'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.
- Il cedente/delegante si impegna a comunicare alla cessionaria eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio e cambiamenti della dipendenza lavorativa, così come l'Amministrazione/Datore di lavoro da cui si allontana deve inviare a quella ove assumerà il servizio il conto della cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.
- Il cedente/delegante consente sin da ora che la cessionaria possa cedere a terzi, totalmente o parzialmente, i diritti derivanti dal presente contratto.
- Per i dipendenti dello Stato, per compagnia assicurativa si deve intendere l'INPDAP.
- Per ogni controversia sorta tra la cessionaria e l'Amministrazione/Datore di lavoro/Ente previdenziale è competente in via esclusiva il Foro ove ha sede legale la cessionaria; per ogni controversia sorta tra la cessionaria e il cedente/delegante è competente il Foro ove ha la residenza o il domicilio il cedente/delegante. In ogni caso per qualsiasi controversia tra il cedente/delegante e la cessionaria si applicheranno le leggi e la giurisdizione italiana.
- Modifica delle condizioni: Agos Ducato si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, mediante proposta di modifica unilaterale dello stesso in forma scritta: - fino all'entrata in vigore del testo dell'art. 118 così come modificato dal D.Lgs. 141/2010, con preavviso di almeno 30 gg, salvo il diritto di recesso del cliente da esercitarsi entro 60 gg. dalla comunicazione, senza penalità e alle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 25 gg. dalla data del recesso ogni suo debito; - dall'entrata in vigore del testo dell'art. 118 così come modificato dal D.Lgs. 141/2010, con preavviso minimo di 2 mesi e con diritto del Cliente di recedere dal contratto entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, senza spese e alle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 25 gg. dalla data del recesso ogni suo debito. Le modifiche proposte non potranno riguardare i tassi d'interesse.
- Reclami - ARBITRATO BANCARIO E FINANZIARIO - I reclami vanno inviati con comunicazione scritta, anche per lettera raccomandata, (all'indirizzo Agos Ducato S.p.A., Dialoga Gestione Reclami, Via Bernina 7, 20158, Milano) o per via telematica (all'indirizzo clienti@agosducato.it), eventualmente avvalendosi dell'assistenza di Adiconsum, Federconsumatori e Unione Nazionale Consumatori. Agos Ducato deve rispondere in 30 giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere ad Agos Ducato stessa anche sul sito web www.agosducato.it

► CONDIZIONI ECONOMICHE SPECIFICHE DELL'OPERAZIONE (VALORI MAX.)

TAN (Tasso nomina le annuo applicabile):	13,00 %	Eventuali altre spese	
TAEG/ISC* (tasso annuo effettivo globale):		Commissione di estinzione anticipata (non applicata in caso di portabilità):	1% su capitale residuo
Cessione:	- sino ad € 5.000,00: max 21,42%; - oltre ad € 5.000,00: max 17,10%.	Oneri fiscali e spese di bollo:	come da normativa vigente
Delegazione:	max 17,97%	Penali per ritardato pagamento:	
Spese incasso rate:	max € 600,00	- interessi di mora	10% annuo
Assicurazione:		- spese sollecito epistolare	€ 5,00
- polizza rischio vita:	37% su montante	- spese recupero telefonico	€ 20,00 ad intervento
- rischi diversi impiego:	23% su montante	- spese per intervento società esattive	30% dell'importo incassato
- diritto fisso:	€ 80	Eventuali spese stragiudiziali	
Premio compensativo rischio insolvenza:	- max. 2% su montante (+ 0,50% spese amministrative) per durata 60 mesi - max. 4% su montante (+ 0,50% spese amministrative) per durata 120 mesi	Eventuali spese legali:	secondo le previsioni delle tariffe professionali vigenti
Spese di istruttoria:	max € 300,00		

* TAEG/ISC calcolato sulla base dell'anno standard, ai sensi del D.M. Tesoro 6 Maggio 2000.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:

A norma dell'art.116 D.Lgs. 385/1993 e successive modifiche, il tasso effettivo globale medio in vigore (TEGM) è indicato nell'apposita tabella, contenente i tassi effettivi globali medi delle operazioni di finanziamento, oggetto della rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicizzato sul sito internet www.agosducato.it, presso le filiali Agos Ducato e presso tutti i soggetti utilizzati da Agos Ducato per la commercializzazione dei propri prodotti.

NOTE

- Spese di istruttoria: costi sostenuti da Agos Ducato per tutte le formalità necessarie ad istruire la pratica ed erogare il finanziamento (raccolta documentazione, valutazione domanda di prestito etc.).
- Spese incasso rate: spese amministrative per l'incasso delle rate.
- Le spese di istruttoria e gli oneri fiscali/spese di bollo non sono rimborsabili in caso di estinzione anticipata.
- Per le voci che rientrano nel TAEG/ISC o sono escluse dallo stesso si rimanda alla legenda del presente Foglio Informativo.

DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO TERZO CHE CONSEGNA IL FOGLIO

► LEGENDA

Centrale Rischio - Organizzazione che fornisce alle società aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche,..) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

Debito Residuo - Porzione di un prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi) che il debitore deve ancora versare al creditore.

Durata del finanziamento - Intervallo temporale concordato dal creditore e dal debitore entro cui il debitore dovrà restituire il prestito, unitamente agli interessi maturati.

Erogazione - Atto attraverso cui il finanziatore versa a favore del debitore (nel caso di prestiti non finalizzati) o del rivenditore convenzionato (nel caso di prestiti finalizzati) l'importo concesso in prestito.

Estinzione anticipata - Facoltà di estinguere il prestito anticipatamente rispetto al termine concordato, eventualmente dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di estinzione anticipata al debitore viene richiesto il versamento del capitale residuo, delle eventuali rate insolite, degli interessi di mora e, se previsto nel contratto, di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge (nel caso del credito al consumo tale limite è indicato per legge nell'1% del capitale residuo).

Insolvenza - Mancato o ritardato rimborso all'ente finanziatore di una o più rate da parte del debitore.

Interessi di mora - Penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal debitore al creditore in caso di mancato o ritardato pagamento di una o più rate di rimborso.

ISC – Indicatore sintetico di costo - Calcolato conformemente alla disciplina sul T.A.E.G.

Penale estinzione anticipata - Spesa aggiuntiva eventualmente chiesta al debitore per l'estinzione anticipata di un prestito, comunque per la normativa sul credito al consumo non superiore all'1% del capitale residuo.

Piano di ammortamento - Modello finanziario che riporta, per un'operazione di finanziamento rateale, per ogni periodo di rimborso, l'importo della rata dovuta, distinta tra quota capitale e quota interesse, il debito estinto ed il debito residuo.

Quota capitale - Porzione della rata mensile relativa al capitale.

Quota Interessi - Porzione della rata mensile relativa agli interessi di dilazione.

Rata - Versamento periodico da corrispondere all'ente finanziatore come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota interessi maturata.

Rischio di credito - Rischio che un debitore non mantenga la promessa di pagamento e diventi insolvente nei confronti dell'ente finanziatore.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) - E' un indicatore sintetico del costo totale del credito, che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento, alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. E' un indice, espresso in termini percentuali, con due cifre decimali e su base annua, del costo complessivo del finanziamento. Comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese di incasso delle rate e spese assicurative.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) Cessione del quinto e Delegazione di pagamento: rientrano nel calcolo del TAEG le seguenti voci:

- Interessi di dilazione;
- Spese di istruttoria;
- Spese incasso rate;
- Spese Assicurazione rischio vita;
- Spese Assicurazione rischio impiego (ove previste).

Non rientrano nel calcolo del TAEG le seguenti voci:

- Oneri fiscali e spese di bollo;
- Eventuale commissione di estinzione anticipata ed eventuali somme dovute per l'inadempimento di qualsiasi obbligo contrattuale inclusi gli interessi di mora.

TEG (Tasso Effettivo Globale) - E' un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia anti-usura. Viene calcolato tenuto conto oltre che degli interessi, delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito.

TEG (Tasso Effettivo Globale) Cessione del quinto e Delegazione di pagamento: rientrano nel calcolo del TEG per le operazioni di prestito contro cessione del quinto/delegazione di pagamento le seguenti voci:

- Interessi di dilazione;
- Spese di istruttoria;
- Spese incasso rate;
- Spese Assicurazione rischio vita;
- Spese Assicurazione rischio impiego (ove prevista).

TAN (Tasso Annuo Nominale) - Il TAN è il tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, calcolato sul finanziato. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il debitore dovrà corrispondere al finanziatore e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel computo del TAN non entrano oneri accessori quali commissioni, spese e imposte.

Amministrazione/Datore di lavoro - Soggetto giuridico (Ministeri, Forze dell'Ordine, Pubbliche Amministrazioni, Aziende Private) che, accogliendo la domanda di finanziamento contro cessione di quote dello stipendio, si costituisce terzo debitore ceduto, ai sensi del DPR n. 180/50 e della Legge civile (artt. 1260 e segg. Cod. Civ.), per le quote di stipendio o di salario da corrispondere all'intermediario finanziario che concede il prestito.

Cedente - Impiegato e salariato dipendente dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione o da Aziende Private, ovvero Pensionato, che può contrarre prestito contro cessione di quote del proprio stipendio/pensione.

Delegante - Impiegato e salariato dipendente dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione o da Aziende Private, che può contrarre prestito contro delegazione di pagamento al proprio datore di lavoro.

Cessionario - Intermediario finanziario, iscritta nell'elenco generale ex Art. 106 e nell'elenco speciale ex Art. 107 D.Lgs. 385/93, ammesso a concedere prestiti ai sensi dell'art. 15 DPR n.180/50.

Copertura Assicurativa - Polizza a copertura dell'obbligazione contratta per il rischio vita e d'impiego. Per i dipendenti statali la copertura assicurativa è costituita dal Fondo per il credito, ai sensi dell'art. 16 DPR n. 180/50.

Cessione del quinto dello stipendio/pensione - Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti/pensionati, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato). E' un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla quinta parte dello stipendio/pensione mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sullo stipendio/pensione da parte del proprio datore di lavoro/Ente Previdenziale della quota dovuta alla cessionaria.

Delegazione di pagamento - Forma di finanziamento ottenibile esclusivamente da lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (per questi ultimi sono comunque previsti alcuni requisiti, sia di tipo personale che relativi all'azienda presso cui il consumatore è impiegato). E' un prestito non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con esborso iniziale in un'unica soluzione e rimborso secondo un piano predefinito a rate costanti e comunque non superiori alla metà dello stipendio mensile. Il rimborso delle rate è automatico, con trattenuta sullo stipendio/pensione da parte del proprio datore di lavoro/Ente Previdenziale della quota dovuta alla cessionaria.

Soggetti abilitati all'offerta fuori Sede - Sono abilitati all'offerta fuori Sede gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 D.Lgs 385/1993, gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 374/1999 e gli altri eventuali soggetti che abbiano ricevuto da Agos Ducato l'incarico, mediante contratti di collaborazione commerciale e/o di agenzia, di distribuire prodotti e servizi finanziari trattati da Agos Ducato medesima. Tali soggetti, appartenenti all'organizzazione commerciale Agos Ducato, sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi nonché dai regolamenti attuativi.